



SENT- 75/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Giuseppina Maio Presidente

Giovanni Comite Consigliere

Igina Maio Consigliere relatore

Maria Rita Micci Consigliere

Marco Fratini Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. **61041** promosso da xx, nato a xx,

il xx, codice fiscale xx, rappresentato e difeso dagli Avv.ti

Fabio Pisani (pec:

fabiopisani@ordineavvocatiroma.org) e Fernando Ianniello (pec:

fernandoianniello@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente

domiciliato presso il loro Studio in Roma, alla Circonvallazione Clodia,

n. 36/ A - APPELLANTE

Contro

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, rappresentato e

difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Clementina

Pulli e Patrizia Ciacci, con loro elettivamente domiciliato in Roma, alla

Via Cesare Beccaria, n.29, presso la sede dell'Avvocatura centrale
dell'Istituto - APPELLATO;

nonché nei confronti di

MINISTERO DELLA DIFESA - APPELLATO;

per l'annullamento

della sentenza pronunciata dalla Sezione giurisdizionale della Corte
dei conti per la Regione Puglia n.210/2023 depositata il 19.6.2023.

Visto l'atto di appello e tutti gli atti di causa.

Uditi, alla pubblica udienza del 14 febbraio 2024, data per letta la
relazione con il consenso delle parti presenti, l'avv. Pisani per la parte
appellante, l'avv. Lidia Carcavallo, su delega orale degli avvocati
costituiti in mandato, per l'INPS, nessuno comparso per il Ministero
della difesa. Con l'assistenza del segretario di udienza dott.ssa Chiara
Pimpinella.

Premesso in

FATTO

1. L'odierno appellante, Sottufficiale della Marina Militare in congedo,
con il ricorso di primo grado, deducendo la dipendenza da causa di
servizio delle infermità "parotidectomia sub totale per adenoma
pleomorfo della parotide di dx" e "sindrome di Frey per
parotidectomia" - ha chiesto di dichiarare il suo diritto alla pensione
privilegiata, quantomeno, di 7^a categoria della Tabella A, a decorrere
dal congedo, da cumularsi con la pensione privilegiata già in
godimento.

2. Nella resistenza tanto del Ministero della difesa quanto dell'Inps, il

giudice monocratico, dopo aver esperito dei supplementi istruttori di cui onerava l'Ufficio medico legale presso il Ministero della Salute, ad esito dell'udienza del 16 dicembre 2022, pronunciava la sentenza parziale n.732/2022, con la quale dichiarava il difetto di legittimazione passiva del Ministero della difesa, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della predetta amministrazione. Nella medesima sentenza, il giudicante si riservava di adottare separata ordinanza per l'ulteriore istruzione della causa.

3. Avverso la sentenza parziale n.732/2022, interponeva appello il signor xx. Con sentenza n.379/2023, questa Sezione, in diversa composizione, si pronunciava in merito al suddetto appello, ammettendo la possibilità per il giudice monocratico di sollevare d'ufficio la questione relativa alla sussistenza della titolarità passiva del Ministero; tuttavia, rilevava che tale questione avrebbe dovuto essere assoggettata al contraddittorio tra le parti, ai sensi dell'art.101, comma 2, c.p.c., poiché investiva l'esame di elementi di fatto e non esclusivamente di diritto e rimetteva gli atti al giudice di primo grado con assorbimento degli ulteriori motivi di appello.

4. Nel frattempo il giudizio di primo grado è proseguito, avendo il giudice di *prime cure* respinto l'istanza di sospensione avanzata dal ricorrente in considerazione dell'avvenuta proposizione dell'appello; tale giudizio esitava nella sentenza n.210/2023, pronunciata nei confronti dell'INPS, con la quale è stato respinto il ricorso del sig. xx con condanna alle spese.

5. Avverso la sentenza n.210/2023, ha proposto appello il sig.

xx, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "Voglia la Corte dei conti, Sezioni Giurisdizionali Centrali, in riforma della impugnata sentenza e in accoglimento dell'appello, per le ragioni esposte, così provvedere:

dichiarare la nullità e/o pronunciare l'annullamento della decisione gravata e comunque, ove ritenesse di non rimettere la causa dinanzi al giudice di primo grado per la relativa decisione e di pronunciarsi nel merito, accertare e dichiarare il diritto del Lgt. xx Leonardantonio alla pensione privilegiata, quanto meno, di 7^a categoria tabella A, a decorrere dal congedo, da cumularsi con la pensione privilegiata di cui l'interessato è attualmente in godimento, con la attribuzione di interessi legali e della rivalutazione monetaria sui ratei di pensione non riscossi, ex art. 167, 3° comma, del codice giustizia contabile."

6. A sostegno di tali conclusioni, l'appellante ha sostenuto l'illegittimità della sentenza gravata sulla base di due motivi di impugnazione così rubricati:

I. Nullità del procedimento e della conseguente sentenza definitiva n. 210/2023 per l'illegittima estromissione dal giudizio del Ministero della Difesa, disposta con la sentenza parziale n. 732/2022, oggetto di autonomo giudizio di appello.

II. Illegittimità della sentenza impugnata per difetto di motivazione e di istruttoria in relazione alle circostanze fattuali, ai documenti provenienti dalla Amministrazione militare ed ai referti acquisiti nel corso del procedimento che hanno consentito di accertare l'esposizione del Lgt. xx, prolungatasi per molti anni, a sostanze chimiche e nocive,

confermata dalla presenza nei tessuti bioptici prelevati al militare di nano particelle di metalli pesanti ed altre sostanze di provata idoneità causale sull'insorgenza dell'adenoma pleomorfo.

L'appellante ha poi precisato di aver notificato l'atto di appello al Ministero della difesa, poiché menzionato nell'epigrafe della sentenza n.210/2023, anche se estromesso dal giudizio con la sentenza parziale n.732/2022.

7. Con successiva memoria conclusionale depositata in vista dell'odierna udienza, l'appellante ha insistito nella richiesta di annullamento della decisione n.210/2023, per effetto dell'annullamento della sentenza parziale n.732/2022, in applicazione estensiva dell'art.336, comma 2, c.p.c., secondo cui la riforma o la cassazione di una sentenza estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla decisione riformata o cassata.

Ha rappresentato altresì di aver provveduto a riassumere dinanzi alla Sezione regionale il giudizio di rinvio a seguito della sentenza n.379/2023, di cui è stata fissata l'udienza di trattazione.

8. Si è costituito in giudizio l'Inps che preliminarmente ha sostenuto la caducazione della sentenza n.210/2023 per effetto dell'annullamento con rinvio della sentenza parziale n.732/2022; nel resto, ha insistito per il rigetto dell'appello e, in via subordinata, ha eccepito *la prescrizione dei ratei antecedenti la presentazione del ricorso di primo grado.*

9. Non si è costituito in giudizio il Ministero della difesa.

10. All'udienza del 14.2.2024, le parti presenti hanno insistito nelle conclusioni agli atti.

DIRITTO

Preliminarmente il Collegio osserva che, come sopra esposto nella parte in fatto, nel corso del giudizio di primo grado è intervenuta una sentenza parziale (n.732/2022), annullata con rinvio da questo giudice di appello (n.379/2023); tale giudizio è stato riassunto dinanzi al giudice di primo grado, come documentato dall'odierno appellante.

Trova, dunque, applicazione il disposto dell'art.186, comma 2, c.g.c, che, in modo analogo all'art.336, comma 2, c.p.c., stabilisce che "La riforma o l'annullamento della decisione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o annullata." (cd. effetto espansivo esterno).

Secondo gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, la riforma o l'annullamento di una sentenza non definitiva pone nel nulla le pronunce rese con la sentenza definitiva in quanto dipendenti dalla sentenza riformata o cassata (Cassazione, n. 2125/2006; Cassazione, n.1720/2001), anche quando la sentenza definitiva non sia stata impugnata: in tal caso si è, infatti, formato un giudicato apparentemente condizionato alla mancata riforma della sentenza non definitiva che ne costituisce l'antecedente logico giuridico (Cassazione, S.S.U.U., 14060/2004; Cassazione, S.S.U.U., 1589/1990).

A fortiori, ne discende che nella presente fattispecie deve dichiararsi la nullità della sentenza n.210/2023, in conseguenza dell'annullamento con rinvio della precedente sentenza parziale n.732/2022, come richiesto dalla parte appellante nonché riconosciuto preliminarmente anche dall'Inps,

	7	
	La natura in rito della presente pronuncia giustifica la compensazione	
	delle spese tra le parti.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'appello,	
	definitivamente pronunciando, accoglie l'appello nei termini di cui in	
	motivazione e, per l'effetto, annulla la sentenza n.210/2023.	
	Spese compensate.	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 febbraio 2024.	
	L'EstensoreIl Presidente	
	(Igina Maio)(Giuseppina Maio)	
	f.to digitalmentef.to digitalmente	
	22/02/2024	
	Depositata in Segreteria il	
	Il dirigente f.to digitalmente	
	DECRETO	
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del	
	Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1	
	di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.	
	IL PRESIDENTE	
	(Giuseppina Maio)	

